

Decreto del Dirigente (reg.) 13 luglio 2016, n. 1885

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 13 luglio 2016, n. 1885 Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, articolo 3, comma 4. Deroga per l'uso del rame in agricoltura biologica di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008.

emanato/a da: **Regione Friuli Venezia Giulia**

e pubblicato/a su: **Bollettino Uff. Regione del 27 luglio 2016, n. 30**

Il Direttore del Servizio

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 (Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);

CONSIDERATO che al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008, tra le altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica, è prevista la possibilità dell'utilizzo del rame nella quantità massima di 6 kg per ettaro;

ATTESO che la normativa comunitaria prevede, per le colture perenni, che gli Stati membri possano autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame per ettaro, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dei quattro anni precedenti, non superi i 6 kg;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, le Regioni possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008;

VISTA la nota prot. SCSA n. 29527 A del 6 luglio 2016, con cui l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) ha chiesto l'adozione della deroga al quantitativo annuo di rame distribuibile sulle colture perenni, ferma restando la media effettivamente applicata nell'arco del quinquennio non superiore ai 6 kg prescritti;

PRESO ATTO delle comunicazioni effettuate alle Organizzazioni professionali agricole regionali ai sensi del dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009;

RITENUTO alla luce delle esperienze maturate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e delle condizioni meteorologiche della primavera 2016 ed in particolare del mese di maggio, di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, di innalzare a 8 kg per l'anno 2016 il valore massimo per l'utilizzo del rame per le colture perenni in agricoltura biologica, in conformità al punto 3 dell'allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Decreta

1. Di adottare sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, la deroga per l'uso del rame in agricoltura biologica di cui al punto 6 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008.
2. Di consentire per l'anno 2016 alle aziende agricole di utilizzare il rame per le colture perenni nella quantità di massima 8 kg per ettaro, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni, costituiti dall'anno considerato e dei quattro anni precedenti, non superi i 6 kg.
3. Di trasmettere il presente decreto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Organizzazioni professionali agricole.
4. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
